

TFS-TFR

E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI

DIPENDENTI PUBBLICI

a cura di Piera Pucello

Le riforme del sistema pensionistico nel pubblico impiego.

Il processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale ha preso avvio con il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (c.d. riforma Amato).

La riforma, in particolare, ha disposto il graduale innalzamento dell'età pensionabile e l'avvio di un processo di allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale.

La **c.d. Legge Dini dell'8 agosto 1995, n. 335** - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare- ha modificato i parametri di accesso alla pensione di anzianità e ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996, con l'eccezione di coloro che alla data del 31/12/2015 potessero far valere un'anzianità contributiva di almeno di 18 anni. Per costoro la pensione è interamente liquidata secondo la precedente normativa, in base al sistema retributivo.

Sull'impianto normativo del **DPR 1032/73** è intervenuta la legge 8/8/1995 n.335, stabilendo all'art.2 comma 5 *“Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.”*

In pratica ha avviato il definitivo processo di cambiamento riguardo la c.d. “buonuscita “ per i dipendenti del pubblico impiego, demandando alla contrattazione collettiva nazionale, in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le modalità di attuazione, della disciplina del Trattamento di fine rapporto e i conseguenti adeguamenti della struttura retributiva.

Alcune modifiche vengono successivamente introdotte dall' **art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449** (Legge finanziaria 1998, c.d. riforma Prodi), di interesse particolare il comma 56 che prevede, per il personale in Regime di TFS, la possibilità di optare per il passaggio dal sistema TFS al sistema TFR , in base all'art.2120 del c.c. e di accedere alla previdenza integrativa, con contribuzione agevolata .

Già nella stessa Legge Dini , la 335/95 , sono state stabilite le modalità di passaggio, ma è con l' **Accordo Quadro Nazionale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali del 29 luglio 1999** che, concretamente, si è cominciato a dare attuazione alla disciplina del Trattamento di fine rapporto, come definito dalla stessa Legge.

Nell'Accordo Quadro si definisce l'applicazione pratica della riforma, individuando i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000. Nello stesso accordo è prevista la possibilità, per gli iscritti al regime di TFS di optare per il regime TFR, opzione già contemplata nella **Legge 449/97**, definendone la data di scadenza, salvo successive proroghe, come poi in effetti è avvenuto. Attualmente la scadenza della proroga, per coloro che vogliono esercitare il diritto di opzione, dal sistema TFS al sistema TFR, è prevista al 31 dicembre 2020 (Msg, Inps n. 2642/2016).

L'Accordo Quadro è stato trasposto, integrando con il personale con contratto a tempo determinato, nel **DPCM 20 dicembre 1999**. Soltanto con il **D.L.vo n.78 del 31.5.2010** si è avuta la definitiva attuazione della riforma – art.12 comma 10- in cui si definisce che, dal 1°.1.2001, tutti i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni Pubbliche, che non siano già in regime di TFR, il computo del Trattamento di fine Servizio è regolato dall'art.2120 del c.c. In pratica, è stato disposto per tutti i dipendenti pubblici, definitivamente, il passaggio dal sistema del TFS, di cui al DPR n.1032/73, al sistema del TFR come regolato dal c.c. art.2120.

Dando attuazione alla riforma, non si è considerato però il riflesso economico della perdita del contributo, pari al 2,50% (OP), che il lavoratore in regime di TFS versava alle casse dello Stato. Nonostante lo stesso Decreto Legislativo, nell'art.12, prevedesse la sola applicazione dell'aliquota del 6,91%, le Amministrazioni hanno continuato a trattenere la quota, a carico del lavoratore, del 2,50%, provocando l'intervento della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sull'illegittimità del prelievo, con Sentenza dell'11.10.2012 n.223.

In conseguenza di questa sentenza il legislatore ha abrogato, con il DL.vo185/2012, l'art.12-comma 10 del DL.vo 78/2010, convertito in Legge 122/2010, ripristinando il regime di TFS alla categoria interessata dalla modifica, lasciando comunque inalterata, per il lavoratori assunti dal 1°.1.2001, l'applicazione del Regime TFR, così come contemplato nel DPCM 20/12/1999. **La Legge Finanziaria n.228 del 24/12/2012 – art.1- commi 98-99-100, ha definitivamente abrogato l'art.12 comma 10 del DL.vo 78/2010.**

Nulla risultava modificato, con l'abrogazione dell'art.12-comma 10 DL.vo 78/2010, per i lavoratori che, ai sensi dell'art.59-comma 56- Legge 449/97 (opzione anche regolamentata dal DPCM 20/12/99), hanno aderito alla previdenza complementare e dunque in regime di TFR.

Per evitare disparità retributive, a parità di mansioni, nello stesso comparto, tra il personale in regime di TFs e quelli in regime di TFR, già nell'Accordo quadro del 29/7/1999 e poi nel DPCM attuativo del 20/12/1999, le parti sociali hanno dovuto prevedere un meccanismo di recupero. L'art. 6, comma 2 dell'Accordo prevede infatti un recupero figurativo *“in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR”*.

Il trattamento di fine servizio TFS (ex buonuscita)

Il trattamento di fine servizio, detto anche Liquidazione, rappresenta la cosiddetta “buonuscita” dei dipendenti pubblici, in particolare i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università), poiché esistono altre diverse tipologie di liquidazione di fine servizio riferite ad altri dipendenti dello Stato (Enti Locali delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale).

Indipendentemente dalla forma, **il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000**, che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri, **con esclusione del personale cosiddetto “non contrattualizzato”** (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc) **che continua a permanere in regime di TFS compreso quello assunto anche *successivamente al 31 dicembre 2000*.**

- ❖ L' Indennità di Buonuscita (**IBU**) si rivolge appunto ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas) gestito dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, poiché in seguito trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto TFR .
- ❖ **E' un istituto di carattere previdenziale la cui costituzione è posta in parte a carico del lavoratore e in parte a carico del datore di lavoro.** La contribuzione versata all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60%, da calcolarsi sull'80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973).

❖ **Il trattamento di fine servizio – TFS - regolato dal D.P.R. 29.12.1973 n.1032 – art.3** – modificato dall'art. 7 Legge 177/76 - dispone *“L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto all'indennità di buonuscita dopo almeno un anno d'iscrizione al Fondo”*.

L'art.38 definisce la base retributiva: *“La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni.....”* **negli assegni non è prevista l'I.I.S. che sarà considerata nella base contributiva solo in seguito per effetto della Legge n.87 del 29/01/94 art. 1.**

Con inizio dall'1.1.94 l'I.I.S. è stata oggetto di computo nel calcolo dell'IBU per effetto della Legge n.87 del 29/1/94 –art.1 comma 1- nella misura di una quota del 60% della IIS in godimento alla data di cessazione del servizio. Effetto retroattivo con recupero contributo previdenziale dall'1.12.84. Dall'1.1.2003 l'I.I.S è stata conglobata nella retribuzione tabellare.

La 13^a mensilità concorre nella base di calcolo per effetto della Legge n.75 del 20/03/1980 art.2 che stabilisce la decorrenza con effetto retroattivo dal 1°-6-79.

Per “base contributiva” si fa riferimento alla retribuzione annua lorda, percepita alla cessazione del servizio, calcolata per 13 mensilità, prevista dai singoli contratti e distinta per ogni tipologia di personale.

Trattamenti di fine servizio – caratteristiche comuni

ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO

L'articolo 41 – primo comma- del D.P.R. 1032/73, dispone che l'iscrizione al Fondo dei dipendenti statali ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e termina con la data di cessazione dal servizio.

Il rapporto d'impiego s'instaura con un contratto e può avere una decorrenza giuridica diversa da quella economica: la prima è determinata nell'atto di nomina, la seconda coincide con l'effettiva prestazione di servizio.

L'iscrizione scatta "opelegis" per il personale di ruolo dalla data di immissione in servizio, mentre per quello non di ruolo l'anno di servizio deve essere continuativo e dal compimento l'iscrizione ha effetto "extunc".

Il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica può essere valorizzato, a domanda dell'iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, mediante riscatto oneroso (art.15 D.P.R. n.1032/73)

Chi sono i lavoratori in regime di TFS prima della riforma del sistema previdenziale

- **I dipendenti pubblici assunti a tempo Indeterminato entro il 31 dicembre 2000**

Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato”:

- I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Gli avvocati e i procuratori dello Stato
- Il personale militare e delle forze armate di polizia
- Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
- I professori e i ricercatori universitari
- I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
- Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
- I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall'art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) (e il personale delle altre authority , se previsto dai relativi ordinamenti).

Situazioni specifiche

Circolare INPDAP n.30 del 1/8/2002

Conservano il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente a un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

E' in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000, è in regime di TFR.

PASSAGGI DI QUALIFICA, AMMINISTRAZIONE O DICARRIERA

L'art.1 comma 267 della legge 662/96, dispone che all'iscritto al Fondo di Previdenza per il personale Civile e Militare dello Stato “che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità e che, comunque, dopo tali passaggi, continui a essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”.

Trattamento di fine servizio -L'indennità di buonuscita (IBU)

IN GENERALE E NELLO SPECIFICO DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE

II TFS

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (risoluzione del rapporto previdenziale), a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno* d'iscrizione al fondo, anno che può essere anche non continuativo - art. 3 D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.
- **Legge di base:** D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze di polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza, forze armate e dipendenti di Senato, Camera, Segretariato del Presidente della Repubblica.

- **Retribuzione di riferimento:** (fissata dalla legge) voci fisse e continuative più la quota dell'indennità integrativa speciale se non già conglobata dai contratti nello stipendio base.
- **Finanziamento della prestazione:** contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
- **Calcolo dell'indennità:** La prestazione viene determinata moltiplicando un $\frac{1}{12}$ ° dell'80% della retribuzione annua lorda (entro il limite di 240mila euro) percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero **degli anni utili** (DPR 1032/1973). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi, mentre quella pari o inferiore a 6 mesi viene trascurata.

Per anni utili s'intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

- **ARROTONDAMENTO:** Contrariamente a quanto avviene per le pensioni, l'arrotondamento viene fatto sui mesi residui, una sola volta, sul TOTALE dell'anzianità maturata:
 - 30 anni e 6 mesi si arrotonda a 30 anni
 - 30 anni, 6 mesi e 1 giorno si arrotonda a 31 anni

- **EMOLUMENTI VALUTABILI AI FINI DEL TFS**
 - CCNL personale comparto Scuola
 - Stipendio tabellare per 13 mensilità
 - Indennità integrativa speciale per 13 mensilità
(dal 01.01.2003 conglobata nello stipendio)
 - Assegno ad personam (eventuale) per 13 mensilità
 - Compenso corrisposto per il completamento dell'orario d'insegnamento ai docenti il cui orario sia superiore alle 18 ore Settimanali* per 13 mensilità
 - Posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale corrisposta al personale ATA assunto a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B per 13 mensilità

*cattedre istituzionalmente strutturate oltre le 18 ore , ai sensi del decreto ministeriale 1°.12.1952 (tipo Scienze Naturali,Chimica e Geografia nei Licei, Disegno e Storia dell'Arte dei licei artistici), in numero di 10 ore settimanali , con obbligo però di tenere 2 corsi per un totale di 20 ore.

N.B. Su Passweb, nell'inserimento dei dati Ultimo Miglio, l'importo da inserire è riferito all'annualità.

• **SERVIZI UTILI AI FINI DEL TFS**

Sono utili ex-se:

- Servizio di ruolo nello Stato
- servizio non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo (artt.1 e 4 legge 1077/1996);
- servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954;
- servizi con periodi di iscrizione Ipost - ex Enpas;
- servizi con periodi di iscrizione Opafs – ex Enpas;
- servizi ricongiunti ai sensi dell'art. 28 della legge 23/1986 (pers. Docente e non docente delle Università statalizzate) e art.4, comma 4, della legge 243/91 (professori e ricercatori università libere);
- servizi resi presso enti disciolti con iscrizione ex Enpas;
- servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità;
- **servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30.1.1987** (data di entrata in vigore della legge n.958/1986) effettuato per il personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo;

- anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative;
- Incarico triennale docente scuola secondaria dal 61/62 al 67/68
- Incarico a tempo indeterminato docente nella scuola secondaria dal 68/69 al 77/78
- Incarico a tempo indeterminato al personale ATA dal 68/69 al 77/79
- Incarico a tempo indeterminato docente elementare e materna dal 71/72 - Incarico a tempo determinato docenti e ATA dal 78/79 all'80/81
- Servizio come supplente annuale dall'81/82 in poi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico

Sono riscattabili a domanda, se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e non hanno dato luogo al ricevimento di analoga indennità (genericamente i servizi riscattabili sono tutti quelli valutabili ai fini della pensione):

- Servizio di ruolo con retribuzione ridotta
- Servizio statale non di ruolo con contributi all'INPS
- **servizio di leva se è stato prestato fino al 31.12.1986**, perché dall'1.1.1987 in poi è utile ex se, anche ai fini della Buonuscita.
- Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione
- Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato - Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS
- Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali
- Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta l'indennità di fine rapporto
- Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria
- Servizio d'insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute - Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie

- Servizio presso Enti parastatali
- Servizio quale insegnante di religione senza titolo e senza contribuzione TFS
- Periodo di dottorato di ricerca
- Periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario - Periodo legale di studi universitari
- Periodo legale per il conseguimento del diploma ISEF
- Il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica può essere valorizzato, a domanda dell'iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, mediante riscatto oneroso (art.15 D.P.R. n.1032/73)
- Periodo legale dei corsi di perfezionamento post-universitari
- Periodo legale di studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti
- Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previsti dalla legge

- **Benefici virtuali (alcuni esempi)**

Alcune leggi concedono benefici economici o riconoscono anzianità convenzionali a determinate categorie di personale civile o militare. L'accertamento del diritto ai suddetti benefici compete alle Amministrazioni da cui il personale è dipendente.

Legge 24 maggio 1970 n. 336

L'art.1, della legge 336/70 prevede la valutazione di due anni o se più favorevole il computo dei periodi indicati nell'articolo stesso ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio paga o retribuzione.

L'art.2, comma 1, prevede l'attribuzione di tre o più aumenti periodici all'atto della cessazione dal servizio. Dall'1/01/2003 i benefici di cui all'art.2 devono essere calcolati sulla voce unica stipendiale.

- **Benefici virtuali (alcuni esempi)**

Legge 24 dicembre 1986 n. 958

Il servizio militare di leva e da richiamato è riscattabile ai fini dell'indennità di buonuscita se prestato prima dell'immissione in servizio in una pubblica Amministrazione: se reso in costanza di rapporto d'impiego di ruolo è valutabile ai fini della buonuscita.

L'articolo 20 della Legge 958/86, ha apportato delle novità in materia, disponendo che il servizio militare obbligatorio di leva in corso o successivo alla data del 30.01.1987, prestato da un cittadino, prima dell'immissione in una posizione di ruolo civile, in servizio permanente effettivo o servizio continuativo per i militari presso una pubblica Amministrazione è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Equiparato al servizio di leva è quello reso come ausiliari o nei Corpi di Polizia, o come obiettore di coscienza.

- **Ricongiunzione Legge 523/54**

L'istituto della ricongiunzione è disciplinato dalla legge 22.06.54 n.523 e prevede la possibilità di ricongiungere sia ai fini pensionistici sia a quelli del trattamento delle prestazioni di fine servizio i servizi resi con iscrizione all'ex INADEL con quelli prestati con iscrizione all'ex ENPAS, all'OPAFS e all'IPOST.

Personale con servizi con iscrizione IPOST- ex ENPAS

La legge 25.01.1960 n.4, dispone che i servizi prestati con iscrizione all'IPOST (Istituto Postelegrafonici) dal personale degli Uffici locali (ricevitori, portalettere, fattorini e titolari di agenzie PP.TT.) sono ricongiungibili ai fini dell'indennità di buonuscita con i servizi prestati con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza gestito dall'ex ENPAS e viceversa, sempreché non sia stata già liquidata l'indennità per i servizi stessi.

Personale con servizi con iscrizione OPAFS-exENPAS

Ai sensi della legge 771/49, sono riconosciuti in via di reciprocità dall'ex ENPAS e dall'OPAFS, i servizi resi con iscrizione ai rispettivi Fondi, sempreché detti servizi non abbiano dato luogo a precedente liquidazione d'indennità di buonuscita. Tale disciplina resta valida per tutti i servizi resi sino alla data del passaggio del personale al TFR (01.01.1996), data di trasformazione delle Ferrovie dello Stato in S.p.A.

- **Personale interessato da processi di mobilità**

Personale Ente Scuole Materne della Sardegna (ESMaS)

In applicazione della legge 06.10.1998 n.353, il citato Ente è stato soppresso dal 1°.06.1998.

Il personale docente e ausiliario di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30.04.1998, è stato inquadrato a decorrere dall'1.06.1998 nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, conservando il trattamento economico e l'anzianità di servizio posseduta.

Per il personale in questione, dunque, all'atto della cessazione dal servizio dovrà essere liquidata la buonuscita sulla totalità dei servizi prestati e di quelli che eventualmente saranno riscattati con la Gestione ex ENPAS.

- **Trattamento fiscale:** l'indennità di buonuscita beneficia di un trattamento fiscale agevolato. Per la determinazione sia dell'aliquota di tassazione che della base imponibile, l'importo lordo è abbattuto di una percentuale pari al 26,04%.

Tale percentuale deriva dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva ($2,5/9,6 = 26,04\%$) calcolata sulla retribuzione utile, destinata ad alimentare i fondi di previdenza ex Enpas, cui è affidata la gestione del sistema.

- **Le modalità di pagamento:** Le indennità sono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013-Legge di stabilità 2014):
 - in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
 - in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
 - in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

- **Termini di pagamento:** I termini di pagamento sono differenti secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 484, 147/2013). Il pagamento deve avvenire:
 - entro 105 giorni (15 +90) in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
 - non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
 - non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- *dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;*
- *decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.*

- **Prescrizione del diritto:** Il diritto all'Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo **cinque anni** dal momento in cui è sorto.

Si può **interrompere** la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.

- **In caso di decesso in servizio** del dipendente, la buonuscita tocca in ordine prioritario al coniuge e ai figli, oppure ai genitori oppure infine ai fratelli.

Se c'è un solo figlio: 60% al coniuge, 40% al figlio. Se ci sono più figli: 40% al coniuge e 60% ai figli

Nel caso invece di decesso dopo il pensionamento si applica la normativa sulle successioni.

TFR – Trattamento di Fine Rapporto

(IN GENERALE E NELLO SPECIFICO DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE)

Quadro normativo di riferimento:

Legge 8 agosto 1995, n. 335;

Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Legge 23 dicembre 1998 n. 448,

Accordo Quadro Nazionale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali del 29 luglio 1999

DPCM del 20 dicembre 1999;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 74 e art. 78 comma 33

DPCM 2 marzo 2001

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art. 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999.
- **Disciplina di base:** art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 per i dipendenti pubblici.

- **Destinatari:** i dipendenti del settore privato e pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette "non contrattualizzate"
- **Passaggio dal TFS al TFR:** Sono in regime di TFR anche i lavoratori che hanno esercitato l'opzione aderendo a un fondo di previdenza complementare.

La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

L'esercizio dell'opzione è stato disciplinato dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. - e si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all'adesione stessa. Non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se

non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore sia in regime TFS.

L'opzione determina la trasformazione del TFS in TFR con effetto dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione.

Si effettua il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Successivamente viene rivalutato annualmente dall'Inpdap del 75% del tasso di inflazione e dell'1,5% fisso

Per i lavoratori in regime di TFS, l'esercizio dell'opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale che li riguarda, è possibile sino al 31 dicembre 2020 (Msg, Inps n. 2642/2016).

- **La determinazione e il calcolo del T.F.R.:** Il TFR si costituisce accantonando per ogni anno di lavoro ratei che corrispondono al 6,91% della retribuzione lorda (o, ugualmente, sommando i ratei ottenuti dividendo per 13,5 la retribuzione lorda globale di ogni anno di lavoro). Gli importi accantonati sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno nella misura fissa dell'1,5% + il 75% dell'aumento dei prezzi al consumo ISTAT.

In caso di **frazione di anno**, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la **soglia di 240mila euro**.

- **Pagamento del TFR:** Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo, con un Ente obbligato a iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.
- **Termini del pagamento:** I termini di pagamento del TFR sono gli stessi previsti dalla legge n. 140/97 per il pagamento del TFS.
In caso di rapporto di lavoro **a tempo determinato** che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere fatto **entro i successivi 105 giorni (15 + 90)**.
In caso di rapporto di lavoro **a tempo indeterminato valgono le stesse regole fissate per il pagamento del TFS**.

- **Retribuzione utile ai fini del TFR:** Ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS e le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.

Il TFR è calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese, anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per:

- malattia
- messa in disponibilità
- maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge 1204/71).

L'indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro non è utile ai fini del TFR.

In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all'INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR.

- **Versamento dei contributi:** Il contributo ai fini TFR è a totale carico dell'Ente datore di lavoro. Il contributo è pari al 7,10% del 100% dell'imponibile.
- **Iscrizione al Fondo Credito:** per tutti i dipendenti delle PP.AA., sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, per periodi anche inferiori a 15 giorni, il contributo è pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
- **Adeguamento stipendi personale in regime di TFR (Optanti):** per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il D.P.C.M. 20/12/99 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

- **RISCATTI: Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto.**

Un'eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici, dall'art. 1 - comma 9 del DPCM 20/12/99. L'articolo menzionato ha disposto **che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000**, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, **possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti, a tempo determinato, in precedenza a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000**, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. Di là dai suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa **domanda** va pertanto presentata **in costanza di servizio**. Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

Ai fini TFR possono essere riscattati esclusivamente servizi svolti a tempo determinato antecedentemente alla data del 30/05/2000 (DPCM 20/12/99), che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione ai fini TFS né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione e limitatamente all'orario effettivamente prestato, per coloro che erano in servizio a T.D. al 30 maggio 2000.

Così come avviene per il riscatto ai fini TFS, la domanda di riscatto ai fini TFR può essere presentata, in costanza di rapporto di lavoro, in qualsiasi momento purché in data antecedente a quella del definitivo collocamento a riposo.

L'INPDAP precisa che il riscatto sarà valorizzato solo relativamente al TFR spettante per il contratto nel corso del quale è stata presentata la domanda. E' evidente che laddove la domanda sia inoltrata nel corso di un contratto di lavoro inferiore ai 15 gg. consecutivi nel mese la stessa non produrrà effetti concreti;

-Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR.

- La retribuzione da prendere a base di calcolo per la quantificazione dell'onere è sempre quella prevista dallo stipendio tabellare a regime, anche se la domanda è presentata nel corso di un contratto di lavoro prestato a orario ridotto o a part-time .
 - per il personale statale la domanda di riscatto debitamente istruita deve pervenire all'Istituto entro il termine massimo di 6 mesi dalla sua presentazione alla Amministrazione di appartenenza. In questo caso se il TFR è già stato liquidato e si deve procedere ad una riliquidazione, la data inizio procedimento ai fini del calcolo degli interessi decorre dal 91° giorno successivo alla ricezione del mod. PR1.
- **Il TFR, l'opzione e l'adesione al Fondo (previdenza complementare)**
 - **Per gli "optanti", in servizio al 31/12/2000 –**
All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all'adesione, nonché il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall'adesione alla

cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline .

Al fondo viene destinata la quota dell'accantonamento di Tfr, che matura dopo l'adesione, nella misura prevista dalla contrattazione (di norma pari al 2%) che è versata al fondo pensione (al momento della cessazione) La restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (di norma pari al 4,91%), rivalutata anch'essa, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all'importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all'adesione

▪ **Per gli assunti dal 1 /1/2001 –**

All'interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione.

Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall'adesione alla cessazione del rapporto di lavoro

- **Prescrizione del diritto**

Il diritto al TFR si **prescrive** sia per gli iscritti sia per i loro superstiti **dopo cinque** anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Il TFR è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza.

La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Il dipendente pubblico e l'adesione a una forma pensionistica complementare

Le norme di riferimento

- Legge 13 maggio 1999, n. 133 – Legge delega di riordino della disciplina fiscale.
- Accordo quadro nazionale tra Aran Organizzazioni sindacali del 29 luglio 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici.**
- Dpcm 20 dicembre 1999, come in seguito modificato dal Dpcm 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e di istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
- Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 – Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Gli operatori scolastici possono aderire a **Espero**, il **Fondo di Previdenza complementare della scuola**. **Espero** è un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definitiva.

Ogni lavoratore che aderisce al Fondo apre un proprio conto individuale, dove confluiscono i contributi versati, che sono investiti sui mercati finanziari. Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse finanziarie del Fondo.

Possono aderire:

-I dipendenti assunti a tempo Indeterminato (tempo pieno e parziale) anche in regime di TFS; in questo caso, optando per la previdenza complementare, passano automaticamente in regime di TFR;

-i dipendenti a tempo determinato di durata minima di tre mesi consecutivi;

-i dipendenti delle OO.SS. firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art.31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) operanti presso le medesime OO.SS.

- **Adesione al fondo pensione negoziale- passaggio dal TFS al TFR**
 - Si esegue il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e si trasforma in TFR. In seguito è rivalutato annualmente dall'Inps del 75% del tasso d'inflazione e dell'1,5% fisso
 - Al fondo è destinata la quota dell'accantonamento di Tfr, che matura dopo l'adesione, nella misura prevista dalla contrattazione (di norma pari al 2%) che è versata al fondo pensione (al momento della cessazione.)
 - La restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (di norma pari al 4,91%), rivalutata anch'essa, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all'importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all'adesione

Per incentivare l'adesione alla previdenza complementare è previsto che l'Inps gestione dipendenti pubblici accrediti ai dipendenti iscritti all'ex Enpas o all'ex Inadel un contributo pari all'1,5% della base contributiva utile del Tfs

- **Il TFR, l'opzione e la previdenza complementare**

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR andrà così ripartito:

- ❖ Per gli **“optanti”**, in servizio al 31/12/2000

All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all'adesione, e il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall'adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline.

- ❖ **Per gli assunti dal 1°/1/2001**

All'interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione.

Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, **in misura intera**, maturati dall'adesione alla cessazione del rapporto di lavoro

Per il **personale optante**, al Fondo, sono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il **2%** della base utile TFR, diversamente avviene per il restante personale in regime di TFR, la cui quota individuale al Fondo è calcolata in ragione del 6,91 % sulla base utile TFR.

- **Le specificità per il pubblico impiego: la posizione figurativa**

La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego che si costituisce presso il Fondo è formata da due parti:

1) **“il montante presso il fondo”** comprendente:

-gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente,
la contribuzione obbligatoria datoriale,

- la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente,
- l'eventuale 'bonus' spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei primi due anni di vita del Fondo;
- in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall'Inps - gestione ex Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento;

2) “il montante figurativo presso l'Inps - gestione dipendenti pubblici” corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all'eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull'imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inps - gestione ex Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all'opzione da Tfs a Tfr.

Questi accantonamenti sono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno d'interruzione rispetto al successivo.

SINTESI

Per i dipendenti pubblici, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non sono versate periodicamente al Fondo pensione, come avviene per lavoratori dipendenti del settore privato, ma sono **accantonate figurativamente** presso l'ex Inpdap che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle in modo virtuale. Solo alla cessazione dal servizio, da parte del lavoratore, queste quote virtuali diventano reali perché l'Istituto le conferisce al Fondo pensione. Per il personale degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli altri enti i cui dipendenti non sono iscritti alla gestione TFS/TFR dell'ex Inpdap, gli accantonamenti figurativi e le connesse operazioni di contabilizzazione non sono svolte dall'Istituto ma dagli stessi enti datori di lavoro. In base all'Accordo quadro tra ARAN e sindacati, ed il DPCM citato, le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:

- per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l'intero TFR che si matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);
- per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e che hanno esercitato l'opzione, in fase di prima attuazione viene destinata una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento. Successivamente la predetta quota potrà essere modificata dalle parti istitutive con apposito accordo. Per i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000, optanti per il TFR, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto al contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è accantonata da parte dell'Inpdap nel conto virtuale insieme con le quote di TFR destinate al Fondo pensione. La quota dell'1,5% non è dovuta per i dipendenti da enti pubblici non economici, dagli enti di ricerca e di sperimentazione e dagli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap.

Lavoratori assunti dopo il 31.12.2000

- Intero accantonamento TFR pari al 6,91% della retribuzione utile per il trattamento stesso (quota figurativa o virtuale).
- Contributo del lavoratore:
- Contributo del datore di lavoro + eventuale quota aggiuntiva (bonus d'avvio) nei primi 2 anni di attività del Fondo, attualmente prevista solo per le amministrazioni statali.

Lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001 (optanti)

- Quota TFR non superiore al 2% della retribuzione utile per il trattamento stesso (quota figurativa o virtuale);
- Accantonamento aggiuntivo del 1,5% della base contributiva per il TFS (quota figurativa o virtuale);
- Contributo del lavoratore;
- Contributo del datore di lavoro + eventuale quota aggiuntiva (bonus d'avvio) nei primi 2 anni di attività del Fondo, attualmente prevista solo per le amministrazioni statali.

Principali cause di assenza e la valutabilità ai fini del TFS

PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS	PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS
ASTENSIONE OBBLIGATORIA MATERNITA'			CONGEDO PER DOTTORATO DI RICERCA		
a) Ante/post partum b) Interdizione anticipata c) Riposi giornalieri fino al 1° anno di età	Retribuzione Intera	Periodo Utile	Congedo previsto dall'art. 8 Legge 13.8.1984 n. 476	Nessuna retribuzione	Periodo valutabile con versamento dei contributi sulla retribuzione virtuale intera.
CONGEDO PARENTALE			CONGEDO PER LA FORMAZIONE		
A) Primo mese B) Mesi dal 2° al 6° fino al compimento del terzo anno di età C) Periodo eccedente i 6 mesi fino al compimento del terzo anno di età D) Congedo dal 3° anno di età del figlio e fino all'8°	A) Retribuzione intera B) Retribuzione al 30% C) Retribuzione al 30% se il limite di reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il TM INPS – Nessuna retribuzione se uguale o superiore al limite sopra indicato D) Idem come C)	A) Periodo utile B) Periodo utile con versamento dei contributi sulla retribuzione virtuale intera. C) Periodo interruttivo D) Periodo interruttivo	Congedo previsto dall'art. 5 comma 5 Legge 53/2000	Nessuna retribuzione	Periodo non valutabile
CONGEDO MALATTIA DEI FIGLI			SOSPENSIONE CAUTELARE		
1) Figli di età fino a 3 anni a) primo mese b) periodi successivi 2) Figli di età compresa fra 3 e 8 anni (5 gg. per ogni genitore per ogni anno) *	1- a) Retribuzione intera per il primo mese 1 – b) Nessuna retribuzione per i periodi successivi 2 – Nessuna retribuzione	1 – a) Periodo utile 1 – b) Periodo interruttivo 2 – Non Valutabile	E' un provvedimento precauzionale che comporta il divieto di prestare servizio a seguito di: Sospensione per motivi disciplinari Sospensione cautelare in costanza di procedimento penale	Il dipendente sospeso dal servizio è privato dello stipendio. Può essere concesso un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio stesso oltre gli eventuali assegni per nucleo familiare	Non valutabili. I periodi di sospensione cautelare dal servizio durante i quali sia stato corrisposto l'assegno alimentare non sono utili ai fini della IPS. Tali periodi saranno valorizzati ai fini della indennità solo se il procedimento penale a seguito del quale è stata disposta la sospensione dal servizio si concluda con sentenza di assoluzione passata in giudicato e l'ente provveda alla ricostruzione della carriera con conseguente corresponsione degli emolumenti arretrati e versamento all'INPDAP dei relativi contributi.

PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS	PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS
CONGEDO LEGGE 104/92			INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI		
1) permessi ai dipendenti (2 ore al giorno o permessi mensili fino a 3 giorni) 2) Permessi per assistenza parenti e affini (permessi mensili fino a 3 giorni o orari fino a 18 ore mensili)	1)Retribuzione intera 2)Retribuzione intera	1) Periodo utile 2) Periodo utile	L'art. 22, comma 1 del CCNL del 6.7.95 prevede che in caso di infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il dipendente abbia diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque non oltre 36 mesi.	Durante tale periodo, quindi per tutti i 36 mesi, al dipendente spetta la retribuzione intera.	L'intero periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale contrattualmente previsto, è utile ai fini della indennità premio di fine servizio.
CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI			PERMESSI RETRIBUITI		
Congedo previsto dall'art. 42 comma 5 del DLgs 151/2001 – Periodo massimo due anni.	Indennità pari all'ultima retribuzione comprensiva di 13 [^]	Periodo non valutabile	Sono contrattualmente previste giornate di permesso per partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, gravi lutti familiari, particolari motivi familiari o personali, matrimonio.	Le giornate di permesso sono retribuite	Valutabili ai fini della indennità premio di fine servizio.
MALATTIA			PERMESSI NON RETRIBUITI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		
I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i periodi massimi di comporto, le retribuzioni spettanti al lavoratore e le procedure che devono essere adottate dal lavoratore e dall'ente datore di lavoro in caso di impedimento al lavoro del dipendente per motivi di salute.	Malattia retribuita al 100% (primi 9 mesi calcolati negli ultimi tre anni)		Al personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 14/9/2000 possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze, per un periodo massimo complessivo di 15 giorni.	Nessuna retribuzione	Valutabili con versamento sulla retribuzione virtuale intera.
La disciplina è contenuta nel CCNL del comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 6 aprile 1995, come modificato dal contratto integrativo sottoscritto il 13.5.96, all'art. 21. Il nuovo CCNL integrativo in vigore dal 15.09.2000, ha sostituito il comma 4 dell'art. 21 del CCNL 6.7.95. Ulteriori norme sono state introdotte dall'art. 13 del C.C.N.L. 5.10.2001. Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.	Malattia retribuita al 90% (successivi tre mesi) Malattia retribuita al 50% (successivi 6 mesi) Malattia non retribuita Periodo successivo ai primi 18 mesi con diritto alla conservazione del posto	I periodi di assenza per malattia con assegni interi o ridotti sono utili ai fini della indennità premio di fine servizio. Non è utile invece il periodo di assenza per malattia oltre i 18 mesi, senza assegni.	MALATTIA RIDUZIONE PRIMI DIECI GIORNI	Ridotta	Il periodo è utile con retribuzione virtuale intera
Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.					

PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS	PERIODO	RETRIBUZIONE	VALUTAZIONE TFS
ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE			ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO PARLAMENTARE		
A) Servizio militare prestato in data antecedente il 30.1.1987 B) Servizi militari in corso alla data del 30.1.1987 o prestati successivamente,	Nessuna retribuzione	A) Ai fini dell'indennità premio di può essere reso utile solo mediante riscatto. B) Ai sensi dell'art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958, così come interpretato dall'art. 7 della legge 30.12.1991 n. 412, la valutazione è gratuita, previa presentazione della domanda	Membri del a) Parlamento Nazionale b) Parlamento europeo c) Consigli regionali 1) OPZIONE PER INDENNITA' PARLAMENTARE 2) OPZIONE PER CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO PRESSO L'ENTE DI APPARTENENZA	1) Nessuna Retribuzione 2) Retribuzione Intera	1) Dal 29/3/93 periodo interruttivo. Prima di tale data valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero. 2) Periodo utile
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI SINDACALI	Nessuna retribuzione	Il periodo non è valutabile (art. 31 della Legge 20.05.1970 n. 300)	ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO (ex art. 90 D.Lgs. 267/2000)	Nessuna retribuzione	Periodo interruttivo dell'iscrizione

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	Nessuna retribuzione	Il periodo è valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI	Nessuna retribuzione	Il periodo non è utile
ASPETTATIVA COOPERANTI CON LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE	Nessuna retribuzione	Il periodo è valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	SCIOPERO	Nessuna retribuzione	Le giornate di sciopero sono utili ai fini del trattamento di fine servizio. La contribuzione deve essere pagata sul 100% della retribuzione virtuale.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA IN PROGETTI DI COOPERAZIONE	Nessuna retribuzione	Il periodo è valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero			
ASPETTATIVA RETRIBUITA PER RICONGIUNGIMENTO DEL DIPENDENTE CON IL CONIUGE, VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE DI COOPERAZIONE	Retribuito	Il periodo non è valutabile			

TIPOLOGIA DI INCARICO - CODICI DI CONTRIBUZIONE

TIPO DI SERVIZIO P001

NATURA DELLA NOMINA	RITENUTE PREVIDENZIALI	CODICI CONTRIB UTI
Incarichi Triennali (L.831/61) Incarichi a Tempo Indeterminato (L.282/69) Incarichi Annuali (L.463/78)	Tesoro + O.P. Enpas	RA01
Personale ATA con assunzione per servizio non inferiore all'anno Assistenti di scuola materna (ruolo soppresso) : equiparati a personale ATA	Tesoro + O.P. Enpas Da 01/01/67 (L.1077/66)	RA01
Supplenza annuale e/o Temporanea Supplenza di religione	INPS fino al 31/12/87 TESORO (senza O.P. Enpas) dal 01/01/88	RB01 RA02
CASI SPECIALI: supplenti annuali riconfermati nell'anno scolastico 87/88 Docenti di scuola materna immessi in ruolo dal 01/09/1981: nell'anno scolastico 1980/81 hanno svolto il c d. anno di tirocinio	Tesoro + O.P. Enpas	RA01
Inc. annuale di religione (sempre)	Tesoro + O.P. Enpas	RA01
Gli incarichi degli specialisti di religione} cattolica nelle scuole elementari pur avendo nomina di incarico annuale hanno ritenute INPS fino al 31.08.1987		
N.B.: Qualora il dipendente abbia prestato servizio in virtù di due diverse e contemporanee nomine (es. Incarico a tempo Indeterminato + supplenze), i versamenti contributivi risultano effettuati ad un solo Fondo (nel caso citato ad esempio, al Fondo Tesoro).		

ALTRI SERVIZI

TIPO ENTE	RITENUTE PREVIDENZIALI	CODICI
Scuole parificate (P025) (scuole elementari)	C.P.I. (Cassa Pensioni Insegnanti – ex INPDAP)	RC05
Scuole Legalmente Riconosciute (P026)	INPS	RB01
Patr. Scolastico (P024)	INPS	RB01
Scuola materna comunale (P017)	Cassa Pens. Insegnanti C.P.I.	RC05
Servizi di ruolo c/o Enti Locali (Comune, Provincie, Regione, A.S.L. ...)	Cassa Pens. Enti Locali (C.P.E.D.L.) + Fondo INADEL	RC03
Servizi non di ruolo – saltuari - c/o Enti Locali (Comune, Provincie, Regione, A.S.L. ...)	Cassa Pens. Enti Locali (C.P.E.D.L.)	RC02

NOTE:

Non esistono servizi con codice RA02 antecedenti la data del 01/01/1988

- Gli incarichi annuali di religione sono – da sempre – RA01
- Il servizio di ruolo comunale è RC02 ; per i docenti di scuola dell'infanzia comunale

RA01 = SERVIZIO ASSOGGETTATO A RITENUTE C.E.T ED E.N.P.A.S.

RC05 RA02 = SERVIZIO CON RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A RITENUTE C.E.T.